



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 35

della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione in uso precario di 'Malga Stabli'; rideterminazione del canone annuale di concessione per l'esercizio 2020 in conseguenza della crisi conseguente a COVID-19 (art. 21 comma 4 L.P. 13 maggio 2020 n. 3).

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **ventisei** del mese di **maggio**, alle ore 11.00, con collegamento in videoconferenza dalla sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Eccher Andrea - Vicesindaco
3. Barbetti Roberta - Assessore
4. Pasquali Mario - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione in uso precario di 'Malga Stabli'; rideterminazione del canone annuale di concessione per l'esercizio 2020 in conseguenza della crisi conseguente a COVID-19 (art. 21 comma 4 L.P. 13 maggio 2020 n. 3).

Si dà atto che ai sensi dell'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale di data 18 marzo 2020, ed in ossequio a quanto previsto nel decreto sindacale n. 1 del 24 marzo 2020 con il quale il Sindaco ha individuato i criteri e le linee guida da adottare nelle riunioni collegiali effettuate in assenza di presenza fisica dei membri, la presente deliberazione viene adottata dalla Giunta Comunale di Mezzana riunitasi in data odierna in forma semplificata mediante videoconferenza utilizzando la piattaforma denominata Zoom che, tramite collegamento audio e video, ha permesso di identificare con certezza i partecipanti ed assicurato la regolarità dello svolgimento della seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Con contratto rep. 685 atti del Segretario Comunale di data 12 aprile 2018 il Comune di Mezzana concedeva in concessione al signor C.T. l'uso precario della Malga Stabli, contraddistinta tavolarmente con la p.ed. 86 in P.T. 20 in CC Ortisè per ivi svolgervi l'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ai sensi dell'art. 4 del contratto, il canone di concessione annuale per la durata del rapporto concessorio in scadenza il 29 maggio 2027 ammonta ad €. 19.111,00.= per i primi quattro esercizi ed in €. 22.050,00.= per gli ulteriori cinque.

Il pagamento del canone così determinato deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.

Ai sensi del successivo art. 7, il concessionario, in caso di mancato rispetto del termine contrattuale di versamento del canone di concessione, è tenuto a corrispondere al comune gli interessi legali maggiorati di punti 5 percentuali.

A seguito dell'insorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha colpito anche la Val di Sole, il Comune di Mezzana e la propria realtà socio-economica, il titolare della concessione con nota acquisita al protocollo comunale in data 15 maggio 2020 sub 2845 ha inoltrato richiesta volta a rideterminare il canone di concessione sulla base del calo del fatturato riscontrato nei mesi di marzo aprile e maggio periodi durante i quali, in conseguenza dei provvedimenti nazionali che hanno imposto la chiusura totale di ogni attività commerciale, non gli stato possibile esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre la richiesta avanzata evidenzia altresì le possibili ricadute negative sul proprio fatturato per il restante 2020 dovute al calo delle affluenze turistiche ed all'aumento dei costi di esercizio per l'acquisto dei mezzi di protezione e distanziamento sociale.

La valutazione circa l'accoglimento o meno della richiesta deve necessariamente passare attraverso un esame della normativa attualmente in vigore.

Fermo restando che l'aumento dei costi di esercizio a carico del titolare la concessione e/o la diminuzione di fatturato è fattore strettamente legata al concetto di rischio di impresa insito in ogni attività commerciale ed il cui onere è posto a carico dell'imprenditore, occorre precisare che la struttura Malga Stabli è stata data in concessione d'uso per l'esercizio di un'attività commerciale a seguito di gara ad evidenza pubblica all'esito della quale il signor C.T. è risultato aggiudicatario avendo offerto il maggior rialzo rispetto al canone fissato dall'Amministrazione a base di gara.

Malga Stabli è una struttura nella quale il concessionario C.T., non solo ivi esercita attività economica, ma, dai dati in possesso dell'amministrazione, ha eletto il proprio domicilio, abitando stabilmente la stessa insieme ai propri affetti.

La struttura pertanto non solo viene utilizzata quale sede dell'impresa ma anche quale abitazione dello stesso C.T..

Con riferimento poi alla rideterminazione del canone di concessione, quale decisione che spetta alla Giunta Comunale valutare, occorre specificare che l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020 approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 569 del 30 aprile 2020 ha previsto '(..) l'opportunità di introdurre una disposizione normativa che attribuisca alle Amministrazioni locali la facoltà di moderare, ridurre o sospendere i corrispettivi dovuti dai privati in virtù di contratti di affitto, locazione o canoni di concessione stipulati su immobili di propria proprietà, a partire dalla dichiarazione di stato di emergenza per COVID 19 e fino alla data di completa riapertura delle attività produttive o commerciali'.

Successivamente con legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 –

2022), il legislatore provinciale all'art. 21 ha previsto che '(..)Per l'anno 2020, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.'.

Tutto ciò premesso,

Visto il contratto rep. 685 di data 12 aprile 2018 Atti del Segretario comunale;

Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data 15 maggio 2020 sub 2845 con la quale il titolare della concessione in uso precario di Malga Stabli, signor C.T., ha richiesto al comune una rinegoziazione del canone annuale di concessione dello stabile a valere sull'esercizio 3 che tenga conto dell'intervenuta modifica della situazione d'impresa e delle ripercussioni che sulla stessa risulta avere comportato e comporterà l'emergenza sanitaria da COVID 19 in atto;

Evidenziato come Malga Stabli venga utilizzata dal concessionario non solo quale sede dell'attività di impresa di somministrazione di alimenti e bevande ma anche quale proprio domicilio ove risulta vivere stabilmente con i propri affetti;

Visto il Protocollo d'intesa sulla finanza locale in materia di finanza locale per il 2020 approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 569 del 30 aprile 2020 secondo il quale '(..) l'opportunità di introdurre una disposizione normativa che attribuisca alle Amministrazioni locali la facoltà di moderare, ridurre o sospendere i corrispettivi dovuti dai privati in virtù di contratti di affitto, locazione o canoni di concessione stipulati su immobili di propria proprietà, a partire dalla dichiarazione di stato di emergenza per COVID 19 e fino alla data di completa riapertura delle attività produttive o commerciali".

Visto l'art. 21 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 (*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022*), ai sensi del quale '(..)Per l'anno 2020, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.';

Ricordato che il periodo di divieto di svolgimento di attività economica d'impresa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande è iniziato il giorno 12 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 11 marzo 2020) ed è terminato il giorno 18 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 17 maggio 2020);

Dato atto pertanto che in applicazione della normativa provinciale la riduzione dei canoni di concessione è ammessa solo per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività produttive;

Valutata pertanto l'opportunità di accogliere la richiesta formulata dal concessionario rideterminando il canone di concessione, in relazione al corrente esercizio in virtù della difficile situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria in particolare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande che ha subito uno stop forzato per il periodo 12 marzo – 17 maggio 2020, nei termini che seguono:

- riduzione dell'importo del canone di concessione annuale per €. 4.600,00.=
- rateizzazione del pagamento del canone di concessione rideterminato nella misura di €. 14.511,00.=
 1. €. 5.000,00.= entro il 31 agosto 2020;
 2. €. 4.755,50.= entro il 31 ottobre 2020;
 3. €. 4.755,50.= entro il 31 dicembre 2020.

Evidenziato che alle spese correnti del Comune, sul cui finanziamento andrà ad incidere la minor entrata derivante dal presente provvedimento, si farà fronte ai sensi dell'art. 21 comma 4 della legge provinciale

13 maggio 2020 n. 3 a mezzo risorse proprie, e, qualora non sufficienti a mezzo utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione attestante rispettivamente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto del Comune di Mezzana;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di accogliere, per le motivazioni tutte sopra espresse, la richiesta avanzata dal concessionario di Malga Stabli acquisita al protocollo comunale in data 15 maggio 2020 *sub* 2845, di rideterminare il canone di concessione nei termini che seguono:
 - riduzione dell'importo del canone di concessione annuale per €. 4.600,00.=
 - rateizzazione del pagamento del canone rideterminato nella misura di €. 14.511,00.= in n. 3 rate con le seguenti scadenze ed importi
 1. €. 5.000,00.= entro il 31 agosto 2020;
 2. €. 4.755,50.= entro il 31 ottobre 2020;
 3. €. 4.755,50.= entro il 31 dicembre 2020.
 2. Di precisare che la rideterminazione del canone di concessione è a valere sul solo esercizio 3 e con conseguente disapplicazione dell'art. 7 del contratto rep. 685 del 12 aprile 2018 (*Pagamento canone, modalità di pagamento, interessi moratori*) disciplinante le modalità di pagamento del canone;
 3. Di dare atto che alle spese correnti del Comune, sul cui finanziamento andrà ad incidere la minor entrata derivante dal presente provvedimento, si farà fronte ai sensi dell'art. 21 comma 4 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 a mezzo risorse proprie, e, qualora non sufficienti a mezzo utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
 4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad esecutività acquisita al titolare della concessione in uso precario di Malga Stabli signor C.T.;
 4. Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;
 5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 Maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'imminente scadenza del termine contrattualmente previsto per il pagamento del canone di concessione per l'esercizio 3;

Ravvisato pertanto sussistere i requisiti per poter dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Visto l'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).